

D.L. 111/2021 come modificato dalla legge di conversione n. 133 del 24/9/2021:

la scheda e il commento dell'ANP

In vigore già dal 2 ottobre scorso, la legge 133/2021 ha apportato al decreto-legge n. 111/2021 alcune significative modifiche che vanno nella direzione auspicata dall'ANP:

- sotto il profilo della competenza del prefetto a irrogare la sanzione amministrativa per mancato possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19
- in merito all'estensione temporale del contratto del sostituto del lavoratore sospeso
- circa l'obbligo di indossare la mascherina a partire dalla scuola primaria, disancorandola dal mero compimento dei sei anni.

Si tratta di un condivisibile contributo di chiarezza che agevola il lavoro dei dirigenti scolastici.

Sulla prima questione avevamo espresso in più sedi le nostre perplessità in ordine all'attribuzione ai colleghi della competenza all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa, non sussistendo alcuna espressa disposizione di legge che la prevedesse né potendosi essa desumere in via interpretativa. La legge, intestando tale potere al prefetto, legittima la nostra posizione e, al contempo, la supera coerentemente con [quanto da noi suggerito](#).

Sul secondo punto, già il primo settembre scorso l'ANP aveva auspicato l'estensione della sospensione a quindici giorni al fine di garantire la continuità del servizio nel rispetto dell'art. 41 del CCNL 2016-2018 comparto istruzione e ricerca. Anche in questo caso [il legislatore ha accolto la nostra proposta](#).

Sul terzo tema, infine, la disposizione introdotta con la legge 133/2021 pone fine a un'incertezza interpretativa da noi prontamente rilevata. Nelle more dell'entrata in vigore della norma, infatti, l'ANP si era già espressa con i colleghi in linea con quanto oggi vigente.

Accanto allo scioglimento di simili rilevanti dubbi, l'introduzione della misura che rimette alla valutazione delle scuole la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 *“al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”* riapre la questione del mai sottoscritto Protocollo di intesa MI-OO.SS. sul segmento 0-6. Si tratta di un documento al momento nel limbo per volontà dell'Amministrazione. Paradossale che sia tale la sorte del protocollo che riguarda l'unico settore del sistema di istruzione in cui non è garantito il distanziamento e in cui le bambine e i bambini sono sottratti all'obbligo dei dispositivi di protezione. Auspichiamo che la nuova disposizione riporti l'attenzione del Ministero su tale delicata questione.

Riportiamo di seguito una scheda contenente le più significative modifiche apportate al D.L. 111/2021:

Testo originario	Testo modificato	Commento
I.T.S. ATTIVITÀ FORMATIVE E DI TIROCINIO		
Art. 1, c. 1 1. <i>Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza.</i>	1. <i>Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. ((Nell'anno accademico 2021-2022, le attività didattiche)) e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza. ((Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.))</i>	Viene introdotta la disposizione che disciplina la modalità di svolgimento delle attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli I.T.S. Esse sono svolte, come quelle universitarie, prioritariamente in presenza.
DPI E ALUNNI MINORI E MAGGIORI DI SEI ANNI		
Art. 1, c. 2, lett. a) a) <i>è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;</i>	a) <i>è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che ((frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia,)) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;</i>	La disposizione introdotta rappresenta l'auspicato chiarimento circa l'obbligo o meno di indossare la mascherina per gli alunni al di sotto dei sei anni ma frequentanti la scuola primaria e per quelli al di sopra dei sei anni ma frequentanti la scuola dell'infanzia. Come più volte suggerito dall'ANP (che sul tema ha anche chiesto, già nell'a.s. 2020/2021, chiarimenti al Ministero), il criterio guida è dato dalla sezione/classe frequentata. In tal senso si è espressa anche la nota MI n. 1237 del 13 agosto 2021 secondo cui "l'obbligo di utilizzo della

		<p><i>mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su (CTS verbale 124 del 8 novembre 2020). La misura pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi sono inseriti. Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l'utilizzo della mascherina nella scuola dell'infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere."</i></p>
FFP2/FFP3		
	<p><i>((a-bis) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;))</i></p>	<p>La disposizione, di fatto, sancisce nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia l'obbligo per il personale (sia docente che ATA) di indossare la mascherina FFP2 o FFP3 secondo quanto previsto nel DVR. Alla stessa stregua, nelle scuole primaria e secondarie, in presenza di bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, il DVR dovrà valutare il relativo rischio e prevedere o l'utilizzo di FFP2 o quello di FFP3 a tutto il personale in contatto con i contesti a rischio.</p> <p>Le scuole potranno attingere al "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022", le cui risorse possono essere destinate all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro</p>

		materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19
DEROGHE ALL'OBBLIGO DI DPI		
<p>Art. 1, c. 3</p> <p>3. In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. Le università possono derogare alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un</p>	<p>3. In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, ((nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione nonché nelle università,)) si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità, ((nonché per le classi formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale.))</p>	<p>Le deroghe previste dalla norma, perché abbiano applicazione, dovranno essere necessariamente contemplate dalle linee guida e dai protocolli. Al momento nelle istituzioni scolastiche è vigente solo il Protocollo di intesa MI-OO.SS. del 14 agosto 2021. La sottoscrizione di quello relativo al segmento 0/6 è stata rinviata <i>sine die</i> dal Ministero.</p>

certificato di guarigione in corso di validità.		
ESTENSIONE OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE		
Art. 9-ter, c. 1 D.L. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.	<i>((1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.))</i>	L'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde è esteso al personale: <ul style="list-style-type: none"> a) dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 b) dei CPIA c) dei sistemi regionali IeFP d) dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e) degli I.T.S. Spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni elencate verificare l'adempimento dell'obbligo
MANCATI GENERAZIONE E RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE		
	<i>((1-ter. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2.))</i>	La disposizione interviene per garantire il riallineamento con la situazione effettiva del lavoratore nel caso in cui la certificazione verde COVID-19 non gli sia stata ancora generata e rilasciata in formato cartaceo o digitale, pur avendone egli diritto
ASSENZA INGIUSTIFICATA E SOSPENSIONE		
Art. 9-ter, c. 2 D.L. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87		

<p>2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.</p>	<p>((2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni.))</p>	<p>La norma chiarisce che all'assenza per mancati possesso ed esibizione della certificazione verde non corrispondono né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Rappresenta una novità di rilievo il fatto che la sospensione del rapporto di lavoro mantiene efficacia fino all'adempimento dell'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde e fino alla scadenza del contratto del sostituto. Tale contratto non può superare la durata di quindici giorni</p>
<p>DELEGA VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE</p>		
<p>Art. 9-ter, c. 4 D.L. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87</p> <p>4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di</p>	<p>4 I dirigenti scolastici, ((o altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato)), e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia ((e delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis)) nonché delle scuole paritarie ((e non paritarie)) e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ((ai commi 1 e 1-bis)). Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università ((e si applicano le sanzioni di cui al comma 5, primo, secondo e terzo periodo.))</p>	

<p>cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.</p>		
<p align="center">SANZIONE AMMINISTRATIVA</p>		
<p>Art. 9-ter, c. 5 D.L. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87</p> <p>5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74."</p>	<p>((5. La violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.))</p>	<p>La sanzione amministrativa conseguente ai mancati possesso ed esibizione della certificazione verde è irrogata dal prefetto, non già dal dirigente scolastico. L'accertamento della medesima violazione da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli UU.SS.RR. territorialmente competenti</p>
<p align="center">ACCESSO ESTERNI</p>		
	<p>Viene riprodotto l'intero art. 9-ter.1. (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo) del D.L. 52/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 87/2021</p>	<p>Quanto previsto dal D.L. 127/2021 circa l'accesso da parte di chiunque alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è stato trasposto nella L. 133/2021</p>
<p align="center">ESTENSIONE DELLA VALIDITÀ TEMPORALE DEL TEST MOLECOLARE</p>		
	<p>((Art. 01 Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di validità della certificazione verde COVID-19.</p>	<p>Estesa da 48 a 72 ore la validità dell'esito negativo del test molecolare, ai fini della durata della certificazione verde. Il test</p>

	<p>1. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: «dall'esecuzione del test» sono inserite le seguenti: «antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare».)</p>	<p>molecolare può essere eseguito anche su campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute del 14 maggio 2021.</p> <p>Rimane di 48 ore la validità del test antigenico rapido</p>
LAVORATORI FRAGILI		
	<p>((Art. 2-ter Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili</p> <p>1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 481, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; b) al comma 482, le parole: «282,1 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «396 milioni di euro per l'anno 2021»; c) al comma 483, le parole: «173,95 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «195,15 milioni di euro per l'anno 2021».</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 135,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede: a) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; b) quanto a 35,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.))</p>	<p>Prorogata sino al 31 dicembre 2021 la disposizione (scaduta il 30 giugno 2021) secondo cui ai lavoratori fragili, in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), e ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, è riconosciuta, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, al ricovero ospedaliero.</p> <p>Prorogata fino al 31 dicembre 2021 (attualmente 31 ottobre), per la stessa tipologia di lavoratori dipendenti, la concessione del lavoro agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti</p>

		<p>collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.</p> <p>In conseguenza di tale proroga l'autorizzazione di spesa finalizzata a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche passa da 173,95 milioni di euro a 195,15 milioni di euro per il 2021</p>
--	--	---